



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.  
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore  
Amministrativo

La Direttrice  
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore  
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

## IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

<b>PREMESSO CHE</b>	<p>- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. notificato il 03/02/2021, la sig.ra G.R. ha convenuto quest’Azienda per ottenere l’accertamento della responsabilità dei sanitari dell’AOUP per i danni conseguenti all’intervento di “laparotomia ricostruttiva di laparocele e di colecistectomia in anestesia epidurale e poi generale” eseguito in data 13 febbraio 2018 presso la divisione di chirurgia d’urgenza dell’Azienda;</p> <p>-al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. 14522/2020 e che l’Azienda è stata assistita dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;</p> <p>- il giudizio è stato istruito con apposita c.t.u. a cura dei dott.ri Sabrina Salvo e Giancarlo Perra, i quali hanno riconosciuto un nesso causale tra i danni patiti dalla sig.ra G.R. e l’operato dei sanitari, rappresentando che <i>“si ritiene riconoscere un danno biologico permanente nella misura del 35% (trentacinque per cento)”</i>;</p> <p>-con ricorso ex 281 decies c.p.c. la sig.ra G.R. ha convenuto quest’Azienda chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del predetto intervento, oltre interessi e spese legali, contestando le risultanze della sopracitata CTU in ordine alla percentuale di danno biologico ivi riconosciuto, ciò alla luce anche di accertamenti clinici successivi alla precedente fase di giudizio e quindi non prodotti;</p> <p>-al giudizio di merito è stato assegnato il numero di R.G. 11550/2024;</p> <p>-la difesa dell’Azienda è stata curata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;</p>
<b>DATO ATTO</b>	<p>-che nel corso del giudizio ex art. 281 decies c.p.c. il Giudice Istruttore ha, in data 25 maggio 2025, avanzato proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ritenendo che <i>“sembra sufficientemente accertata – al momento - la responsabilità della parte resistente in merito ai danni per cui è causa e dalla quale discende il diritto della ricorrente al relativo risarcimento”</i>;</p> <p>-che, in particolare, il G.I. ha proposto la definizione conciliativa tra le parti con:</p> <p><i>“1) condanna della AOUP al pagamento di euro 200.000,00 (somma già rivalutata ad oggi) soddisfattiva di ogni pretesa di parte ricorrente oltre ad interessi al tasso legale, sempre sulla somma di euro 200.000,00 dalla data dell’accordo al saldo effettivo;</i></p> <p><i>2) condanna della AOUP al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi secondo i minimi tariffari in euro 7.583,75 – già aumentati per la conciliazione – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratori antistatario;</i></p> <p><i>3) costi di CTU definitivamente a carico dell’azienda resistente”</i>;</p> <p>- che tale proposta è stata trasmessa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con nota pec assunta al protocollo generale n. 32709/2025;</p> <p>-che si è proceduto ad apposita istruttoria, al fine di vagliare la congruità della proposta avanzata, e che alla seduta del 26 giugno 2025 il Comitato Aziendale Valutazione Sinistri ha, tra l’altro, rappresentato alla proponente Unità la necessità di richiedere all’Avvocatura Distrettuale la trasmissione della documentazione clinica comprovante la persistenza della vescica neurogena, per come allegata da controparte in sede di ricorso e denominata <i>“nuova documentazione medica”</i>;</p> <p>-che tale documentazione è stata trasmessa dall’Avvocatura con nota pec assunta</p>

al protocollo generale n. 41745/2025 e che nella predetta nota il legale dello Stato ha comunicato che parte ricorrente, in una delle note di trattazione, avesse già comunicato la volontà di aderire alla proposta conciliativa;

-che alla seduta del CAVS del 9 ottobre 2025, il c.t.p. dell'AOUP, la Dott.ssa Triolo, ha rappresentato che *“presa visione della documentazione sanitaria integrativa condivisa dall'Avvocatura dello Stato in data 08-07-2025 con nota prot. n. 41745/25, l'eventuale danno biologico quantificabile a seguito di prosecuzione del giudizio, non sarebbe comunque inferiore alla percentuale del 35%, già riconosciuta dai CCCTTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ma potenzialmente anche superiore;*

-che, preso atto anche della predetta valutazione del CTP aziendale, il CAVS ha valutato positivamente l'adesione alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice;

-che, conseguentemente, la proponente Unità ha proceduto con nota prot. n. 62341 del 24 ottobre 2025 alla trasmissione della predetta proposta conciliativa alla Direzione Generale, corredata da ampia nota illustrativa dei fatti di causa e che tale proposta è stata accettata dalla Direttrice Generale tramite sottoscrizione digitale (nota prot. n. 62838/2025);

-che l'Avvocatura Distrettuale ha trasmesso con nota pec assunta al protocollo Generale n. 2923 del 16 gennaio 2026 accettazione di controparte alla proposta conciliativa;

-che, al fine dell'adozione della deliberazione l'Unità di Staff- Ufficio Legale e Contenzioso avente ad oggetto l'accettazione della proposta conciliativa giudiziale la proponente Unità, ha richiesto al legale di controparte, con nota pec prot. n. 21205/2026 la compilazione delle schede anagrafiche, la quantificazione delle spese di c.t.u. nonché il regime fiscale dallo stesso adottato;

-che l'Avv. Gambino ha trasmesso la documentazione richiesta con nota pec assunta al protocollo generale n. 23250 del 13 aprile 2026, rappresentando di aderire al regime fiscale forfettario e quantificando le spese di c.t.u. dovute in € 2.500,00 più IVA per il Dott. Perra e € 2.500,00 più IVA per la Dott.ssa Salvo;

-che, in ordine al pagamento dei prefati consulenti, la scrivente Unità si è riservata di procedere alla relativa liquidazione con successiva proposta deliberativa, stante che, l'altro, l'Avv. Gambino non ha offerto in comunicazione prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'assistita di acconti in favore dei cc.tt.uu.;

-che, dunque, la Deliberazione n. 357/2026, prendendo atto della composizione transattiva della controversia, ha autorizzato unicamente il pagamento della sorte alla sig.ra G.R. e delle spese di lite in favore dell'Avv. Gambino, nella qualità di legale distrattario;

-che in data 12 maggio 2026 il predetto legale ha trasmesso con nota pec prot. n. 30536/2026, ad integrazione della documentazione precedentemente prodotta, i bonifici attestanti il pagamento dell'acconto di c.t.u. in favore del Dott. Perra per un totale di € 976,00 e in favore della Dott.ssa Salvo per un totale di € 976,00 chiedendone il rimborso in favore della sig.ra G.R.;

-che in data 13 maggio 2026, con pec prot. n. 30868/2026, la proponente Unità ha manifestato all'Avvocatura Distrettuale nonché al legale di controparte l'intendimento di adempiere a quanto richiesto pur richiedendo, ad ulteriore integrazione di quanto trasmesso, il provvedimento giudiziale di liquidazione degli onorari di c.t.u. ritenendo non sufficiente la mera trasmissione delle istanze di liquidazione avanzate dai predetti ausiliari nelle more del procedimento;

-che l'Avv. Gambino ha trasmesso con pec assunta al protocollo generale n. 31034/2026 l'ordinanza del Giudice procedente del 28 luglio 2022, ove è stata statuita la disposizione in favore di ciascun CCTTU di un acconto di euro

	800,00 oltre IVA e CPA; -che in data 18 maggio 2026, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con comunicazione pec assunta al protocollo generale n. 31741/2026 ha comunicato di prendere atto della volontà manifestata dall'A.O.U.P. di provvedere al rimborso degli acconti delle spese di CTU a titolo di acconto e di avere concordato con l'Avv. Gambino l'estinzione del giudizio nonché il rilascio da parte della beneficiaria di apposita quietanza liberatoria, non appena si procederà al pagamento di quanto dovuto;
<b>RAVVISATA</b>	la necessità di procedere alla liquidazione dei predetti importi in favore della sig.ra G.R. stante il comprovato pagamento degli acconti ai c.t.u. in conformità con quanto previsto con provvedimento giudiziale e la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
<b>DATO ATTO</b>	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

#### **PROPONE DI**

<b>PRENDERE ATTO</b>	dell'accettazione della Direzione Generale e di controparte della proposta conciliativa formulata dal G.I. con ordinanza del 26 maggio 2025 nel giudizio iscritto al Rg. 11550/2024 del Tribunale di Palermo – III Sez. Civ.;
<b>RITENUTO</b>	di dovere dare esecuzione alle statuizioni ivi emarginate e non liquidate con la precedente Deliberazione n. 357/2026 per carenza di supporto documentale e dunque di procedere al pagamento di: <b>-€1.952,00</b> in favore della sig.ra G.R. a titolo rimborso degli acconti dalla stessa pagati ai cc.tt.uu. Dott.ri Perra e Salvo;
<b>LIQUIDARE E PAGARE</b>	gli importi dovuti alla signora G.R., giusta la prefata adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal G.I. con ordinanza del 26 maggio 2025 nel giudizio in oggetto, in ordine agli acconti corrisposti ai cc.tt.uu. in quanto posti definitivamente a carico dell'Azienda e precedentemente anticipati da parte attorea;
<b>DEMANDARE</b>	a successiva deliberazione/determina la liquidazione dei restanti importi in favore dei predetti cc.tt.uu., qualora il G.I. dovesse riconoscere agli stessi ulteriori somme;
<b>AUTORIZZARE</b>	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento: <b><u>-€ 1.952,00 in favore della sig.ra G.R.;</u></b>
<b>IMPUTARE</b>	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad <b>€ 1.952,00 sul conto 2.02.02.01.0101 – FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI 2026</b> , attingendo all'accantonamento effettuato per la posizione in esame al IV trimestre 2025.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;  
Ritenuto di condividerne il contenuto;  
Assistito dal segretario verbalizzante;

#### DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.